

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AI SENSI:

-degli articoli: 107(Funzioni e responsabilità della dirigenza), e 109(Conferimento di funzioni dirigenziali) comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.e i.;

-degli articoli 59(Responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) e 60(Funzioni dei responsabili delle aree, degli uffici e dei servizi) dello Statuto Comunale, adottato con D.C.C. n.28/2006;

-degli articoli:13 (Attività di gestione), 14(Modalità e criteri per il conferimento dell'incarico di Responsabile) e 15(Responsabilità), del vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi", adottato con D.G.C. n.109 del 09.06.1998 e s.m. e i., per quanto non in contrasto con lo "Statuto comunale" adottato con D.C.C. n.28/2006 e con il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i.;

-del decreto n.12/2019 prot.7753 del 07.09.2019, con il quale il Sindaco disponeva altresì, l'attribuzione della Posizione Organizzativa e la Responsabilità del Servizio Opere Pubbliche e Patrimonio, per la durata di anni 3 e con decorrenza 01.09.2019, al Geom. Carlo Trobbiani;

VISTA

-la proposta preliminare n.3 del 16.01.2020 del Responsabile Unico del Procedimento Ing. Teodorico Centobuchi, con la quale:

PREMESSO:

-che questo Comune, unitamente ai comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Teramo, l'Aquila, Rieti e Perugia, è stato interessato pesantemente ed in modo continuativo, a partire dal mese di agosto 2016, dai seguenti devastanti "eventi" sismici:

01)-sisma del giorno 24 agosto 2016 (ore 3:36 di magnitudo 6.0 scala Richter), con epicentro nei pressi del Comune di Accumuli (RI), con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 25.08.2016 deliberava, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.5, commi 1 e 1-bis della L. 24.02.1992, n.225 e s.m.i., fino al 21.02.2017, lo stato di emergenza per i territori coinvolti dal terremoto di eccezionale intensità (magnitudo 6.0 scala Richter) delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016 e successivi;

(omissis)

-con D.L. 17.10.2016, n.189 (G.U. n.244 del 18.10.2016) ad oggetto: Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", all'art.1 comma 1, veniva disposto:

"1.Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, ricompresi nei Comuni indicati nell'allegato 1."

-che nel suddetto "Allegato 1" riportante l' "Elenco dei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016", per la Regione Marche - Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo, al n."31" è inserito il Comune di "Roccafluvione AP";

02)-sisma del giorno 26 ottobre 2016 (n. 2 scosse magnitudo 5.4< ore 19:10> e 5.9<ore 21:18> scala Richter), con epicentro nel maceratese (Comuni di Ussita e Visso) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 27.10.2016 provvedeva ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

03)-sisma del giorno 30 ottobre 2016 (magnitudo 6.5<ore 07:40> scala Richter), con epicentro in Provincia di Perugia (Comuni di Castelsantangelo sul Nera, Norcia e Preci) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 31.10.2016 provvedeva ulteriormente ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

04)-sisma del giorno 18 gennaio 2017 (n.4 scosse magnitudo: 5.1<ore 10:25>, 5.5<ore 11:14>, 5.4<ore 11:25> e 5.0<ore 14:33>scala Richter), con epicentro in Provincia

dell'Aquila (Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto) con molte "repliche" e "scosse di assestamento";

-il Consiglio dei Ministri nella riunione del 20.01.2017 provvedeva ancora una volta ad estendere, in conseguenza dell'eccezionale nuovo evento sismico, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la citata delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016;

DATO ATTO:

-che in attuazione a quanto sopra il C.D.P.C. disponeva circa "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016", con le seguenti Ordinanze:

-O.C.D.P.C. nn.388-389-391-392-393-394-396-399-400-405-406-408-414-415-418-422 e 427 del 2016;

-O.C.D.P.C. nn.431-436-444-454-455-460-475-479-484 e 489 del 2017;

-O.C.D.P.C. nn.495-502-510-518-535 e 553 del 2018;

-O.C.D.P.C. nn.581-591-603 e 614 del 2019;

CONSIDERATO:

-che il Consiglio dei Ministri nella riunione del 10.02.2017, ha, per ulteriori 180 giorni (quindi sino al 20.08.2017), prorogato lo stato di emergenza deliberato il giorno 25.08.2016;

-che lo **stato di emergenza veniva prorogato** con provvedimenti successivi e, da ultimo, con Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, recante "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici." nel quale, al comma 1 dell'Art.1 viene riportato: "All'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-ter e' inserito il seguente:

«4-quater. **Lo stato di emergenza** di cui al comma 4-bis **e' prorogato fino al 31 dicembre 2020.**

...OMISSIS...";

TENUTO CONTO:

-che il territorio di questo Comune si estende per 60,81 Km² ed in termini di superficie risulta sesto in graduatoria nella Provincia di Ascoli Piceno e quarantaseiesimo, su 238 comuni, a livello regionale;

-che su detto territorio, oltre al capoluogo Marsia, sono localizzate altre 59 frazioni;

CONSIDERATO:

-che oltre un terzo del territorio comunale (la parte ovest) si sviluppa tra i comuni di Montegallo ed Acquasanta (inseriti questi nel "primitivo cratere sismico") ed in particolare la Fraz. Forcella è addirittura all'interno del territorio del Comune di Acquasanta, in quanto "isola amministrativa";

-che relativamente alla verifica della distanza dei comuni dagli epicentri dei terremoti, la stessa viene calcolata in base alle coordinate geografiche del municipio;

-che il Municipio di questo Comune si trova tutto spostato ad est rispetto al vasto territorio comunale e quindi le valutazioni sugli "effetti macrosismici" non tengono conto che la quasi totalità delle frazioni costituenti il comune si trova a distanze nettamente inferiori dagli epicentri rispetto a quella della sede municipale;

TENUTO CONTO:

-che nonostante quanto sopra, la sede comunale, rispetto agli epicentri dei devastanti terremoti succedutisi dal 24 agosto 2016, risulta posta alle seguenti distanze:

01)-di km. 26,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Accumoli (RI), relativamente al sisma magnitudo 6.0 scala Richter, delle ore 03:36 del giorno 24 agosto 2016;

02)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Ussita (MC), relativamente alle scosse delle ore 19:10 e 21:18 del giorno 26 ottobre 2016, rispettivamente di magnitudo 5.4 e 5.9 scala Richter;

03)-di km. 29,00 circa, dall'epicentro, nei pressi del Comune di Norcia (PG), relativamente al sisma magnitudo 6.5 scala Richter, delle ore 07:41 del giorno 30 ottobre 2016;

04)-di km. 34,00 circa, dall'epicentro, nei pressi dei Comuni di Capitignano, Montereale e Campotosto della Provincia dell'Aquila, relativamente alle scosse

delle ore 10:25, 11:14, 11:25 e 14:33 del giorno 18 gennaio 2017, rispettivamente di magnitudo 5.1, 5.5, 5.4 e 5.0 scala Richter;
con "effetti macrosismici" (cfr. pubblicazioni a cura di "redazione MeteoWeb" dei giorni 24.08.2016, 27.10.2016, 31.10.2016 e 18.01.2017) sul nostro territorio, che vanno dalla "scossa considerevole" del giorno 18.01.2017, fino alla "scossa dannosa" del 30 ottobre 2016, con importanti danni su buona parte del patrimonio edilizio;

ACCERTATO:

-che la suddetta sequenza sismica, iniziata il 24 agosto 2016, come da ultimo aggiornamento da parte dell'I.N.G.V. (cfr. *INGV comunicazione dal sito ufficiale*), alle ore 15:00 del 28.04.2017, ha determinato più di 65.500 eventi sismici, di cui: oltre 1000 di magnitudo compresa tra 3 e 4; 57 di magnitudo compresa tra 4 e 5; 7 di magnitudo compresa tra 5 e 6 e n.2 di magnitudo pari, superiore a 6;

CONSIDERATO:

-che, per quanto sopra riportato, la parte del territorio di questo Comune, (quella più ad ovest rispetto alla sede municipale) molto più vicina agli epicentri sopra descritti, ha avuto degli "effetti macrosimici" anche superiori a quelli del capoluogo, che hanno determinato:
-l'emissione di circa 250 ordinanze per edifici inagibili e parzialmente agibili;
-lo sgombero di ben oltre il 10% della popolazione;

TENUTO CONTO:

-che con l'art.4-ter del D.L.17/10/2016 n.189 convertito in Legge 15/12/2016 n.229 così come modificato dal D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2017 e successive modificazioni e integrazioni come da ultimo con D.L. 24 ottobre 2019, n. 123 , convertito, con modificazioni, dalla L. 12 dicembre 2019, n. 156, veniva disciplinata la realizzazione di di Aree attrezzate per finalità turistiche;
-che con O.C.S.R. n.77 del 02/08/2019 venivano introdotte le procedure per l'individuazione, realizzazione e fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi;

DATO ATTO:

-che con D.G.C. n.195 del 13.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto di:

(omissis)

07)-APPROVARE:

-lo "Studio di fattibilità" inerente la "Realizzazione di aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione" predisposto dal Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio ed acclarato al protocollo comunale al n.10862 del 13.12.2019, dell'importo complessivo di € 125.000,00, con il seguente quadro economico:

A)-IMPORTO DELLE LAVORAZIONI		
A1)-Importo dei lavori (a misura)	€ 95.000,00	
di cui:		
A2)-Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso (art.23 co.16 ultimo periodo D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.)	€ 3.800,00	
A3)-Importo dei lavori a base d'asta (a misura)	€ 91.200,00	
TOTALE LAVORI		€ 95.000,00
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE		
1)I.V.A. lavori 10%	€ 9.500,00	
2)Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 0,00	
3)I.V.A. 10 % su 2)	€ 0,00	

4) Rilievi, accertamenti e indagini	€ 0,00	
5) I.V.A. 22% su 4)	€ 0,00	
6) Allacciamenti sui pubblici servizi	€ 0,00	
7) Imprevisti	€ 204,00	
8) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 0,00	
9) Accantonamento di cui all'art. 133 commi 3 e 4 del D.Lgs. n.163/2006, in forza dell'art. 16 co.1 n.6 del D.P.R. n.207/2010, tenuto conto dell'art. 23 co.3 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€ 0,00	
10) Spese tecniche generali	€ 12.335,20	
11) Cnpaia 4% su 10)	€ 493,41	
12) Spese tecniche per prestazioni geologiche	€ 652,44	
13) Cnpaia 2% su 12)	€ 13,05	
14) I.V.A. 22% su 10)+11)+12)+13)	€ 2.968,70	
15) Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 3, del D.Lgs.50/2016, pari al 20% del 2% dell'importo lavori	€ 380,00	
16) Incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D.Lgs. n.50/2016, pari all'80% del 2% dell'importo lavori	€ 1.520,00	
17) Spesa di cui all'art. 24 comma 4 primo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.	€ 0,00	
18) Spese per attività di verifica e validazione di cui all'art. 26 del D.Lgs. n.50/2016	€ 0,00	
19) Contributo a favore dell'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 1 comma 67 della L. 266/2005 (Delibera ANAC n.1174 del 19.12.2018)	€ 30,00	
20) Contributo SAUAPAP art.9 convenz. N. 6/AC del 03.11.2015 (0,15% dell'importo lavori)	€ 0,00	
21) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
22) Spese per accertamenti di laboratorio e Verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico Amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 1.500,00	
23) Cnpaia 4% su 22)	€ 60,00	
24) I.V.A. 22% su 22)+23)	€ 343,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 30.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA		
€ 125.000,00		

08)-STABILIRE con successivo e separato atto i procedimenti relativi ai servizi di architettura e ingegneria, finalizzati alla progettazione, coordinamento della sicurezza, contabilità, direzione e rendicontazione dei lavori di che trattasi;

09)-DARE ATTO che l'intervento di che trattasi, verrà finanziato come da art.8 della O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019 avente ad oggetto "Procedure per l'individuazione, la realizzazione e la fruizione di aree attrezzate per finalità turistiche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Criteri per la ripartizione delle risorse e modalità di accesso ai contributi";
 ..OMISSIS.."

CONSIDERATO:

-che con D.G.C. n.203 del 22.12.2019, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.e i., veniva disposto:"

..OMISSIS..

03)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.14(Ricostruzione pubblica) comma 4-bis del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

04)-PRENDERE ATTO:

-che per le motivazioni di cui narrativa, le prestazioni di "progettazione esecutiva" di cui al suddetto comma, non possono essere espletate:

-né "dal personale dipendente";

-né "dal personale reclutato secondo le modalità previste dai commi 3 -bis e seguenti dell'articolo 50 -bis" del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

05)-PRENDERE ATTO dell'art.24(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

06)-PRENDERE ATTO:

-che allo stato attuale, non risultano costituiti "uffici consortili di progettazione e di direzione lavori" cui questo Comune è aderente;

-che, relativamente alla lettera c) del citato comma 1, detta fattispecie risulta facoltativa ed inoltre, stante la situazione contingente, quasi tutte le amministrazioni (Provincia, Comuni etc.) del sud delle Marche sono impegnate nell'emergenza sisma;

-che pertanto sussistono le condizioni previste dalla lett.d) del comma 1 dell'art.24 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

07)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.46(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-l'art.7(Approvazione dei progetti), comma 1, dell'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019;

-l'art.2(Funzioni del Commissario straordinario e dei vice commissari) comma 2-bis del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

08)-PRENDERE ATTO:

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le "prestazioni relative alla progettazione esecutiva, elaborata in conformità alle previsioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i., al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici" dell'opera in argomento, al netto di Iva e Contributi integrativi, risulta inferiore a 40.000,00 euro (comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali), tenuto conto della natura dell'intervento e dell'investimento complessivo che appare stimabile (cfr. "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019) in circa € 125.000,00;

-che si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo" esterno per la redazione delle attività tecnico-amministrative di che trattasi;

09)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-del Cap.IV(Affidamenti), paragrafo "1.3 Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro", sub-paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

10)-PRENDERE ATTO:

-dell'articolo 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);

-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;

-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

11)-PRENDERE ATTO IN PARTICOLARE:

-dell'art. 34(Qualificazione dei professionisti) commi: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, modificato dal D.L. 14.10.2019, n.111, convertito in L. 12.12.2019, n.141, modificato dal D.L. 24.10.2019, n.123, convertito in L. 12.12.2019, n.156;

12)-DARE ATTO:

-che da quanto sopra, appare possibile procedere, anche per l'eccezionalità del momento nonché per l'urgenza di effettuare la progettazione della "realizzazione di aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione", per le finalità di cui all'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019, all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che questo stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento;

-che l'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), laureato in architettura, "garantisce la qualità della prestazione" (cfr. curriculum vitae, nonché da quello nell'elenco speciale professionisti del sito del "Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016");

-che l'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), risulta altresì iscritto a far data dal 03.04.2017, nell'"Elenco speciale dei professionisti" di cui all'art.34 comma 1 del D.L.n.189/2016 convertito con modifiche in L. 229/2016 e s.m.i.;

13)-INDICARE nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...) " sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nell'Arch. Stefano Silvi di Roccafluvione (AP), per quanto sopra riportato, il tecnico cui potersi conferire i servizi tecnici di cui alla:

-(FASE A): Progettazione esecutiva di cui all'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019:

-predisposizione progetto "esecutivo" di cui all'art.23 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Art.16 a artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., tenuto conto degli articoli 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione di cui all'art.91 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-adempimenti di competenza ai fini della "verifica del progetto esecutivo" di cui all'art.26 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi

generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

-adempimenti di competenza ai fini della "validazione del progetto esecutivo" di cui all'art.26 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., tenuto conto del Cap.VII delle "Linee guida n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019;

-(FASE B): dopo l'eventuale concessione del contributo di cui all'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.n.189/2016 e s.m.i. e all'O.C.S.R. n.77 del 23.05.2019:

-controllo tecnico, contabile e amministrativo (direzione dei lavori) di cui agli articoli 101 comma 3, 102 e 111 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. (artt.147 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), contabilità dei lavori (artt.203 e segg. D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), certificato di regolare esecuzione e/o assistenza a collaudo (art.237 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.), tenuto conto degli artt. 111 comma 2 e 216 comma 17 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione di cui all'art.92 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.90 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;

-tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi utili e necessari, nessuno escluso, per l'intervento di:

"Realizzazione aree di sosta attrezzate riservate alla sosta e parcheggio di autocaravan e caravan nel Comune di Roccafluvione";

14)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico della (FASE A): Progettazione esecutiva e (FASE B): dopo l'eventuale concessione del contributo di che trattasi, tenendo conto dell'estrema urgenza per i motivi in premessa riportati;

15)-DARE ATTO:

-che l'intervento di che trattasi prevede la realizzazione di opere di contenimento (cfr. elaborato grafico dell'ipotesi progettuale dello "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019);

16)-PRENDERE ATTO

-del DM 17-01-2018 "Aggiornamento delle Norme tecniche per le Costruzioni";

-della Circolare n.7 del 21 gennaio 2019: "Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018";

-dell'art.26(Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo) comma 1 lett.a) del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., in forza degli articoli: 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-della Delibera n.118 del 18.07.1995, con la quale il Consiglio Ordine Geologi Marche, disponeva in ordine alle diverse fattispecie edilizie per cui risultava necessaria la "Relazione geologica e geotecnica";

-che appare altresì necessario ricorrere a "prestazioni geologiche" ed in particolare è necessaria la redazione di "Relazione geologica";

-che l'importo da corrispondere al professionista esterno per le prestazioni geologiche, attività non subappaltabili dall'affidatario degli incarichi di cui al sopra citato art.31 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., risulta inferiore a 40.000,00 euro (comunque non superiore al 10% al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali), tenuto conto della natura dell'intervento e dell'investimento complessivo che appare stimabile (cfr. "Studio di fattibilità", prot.10862 del 13.12.2019, approvato con la sopra citata D.G.C. n.195 del 14.12.2019) in circa € 125.000,00;

17)-PRENDERE ATTO degli articoli: 30 comma 1, 31 comma 8, 32 comma 2 secondo periodo, e 36 comma 1 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

18)-INDICARE, nei limiti delle proprie competenze e, "(...)nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, (...)" sanciti dall'art.4 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i., nel dott. Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), il tecnico cui potersi conferire l'incarico per le prestazioni geologiche propedeutiche alla progettazione dell'intervento di che trattasi;

19)-DEMANDARE il Responsabile del Servizio OO.PP. e Patrimonio di tutte le attività gestionali per il conferimento dell'incarico per le prestazioni geologiche di che trattasi, tenendo conto dell'estrema urgenza per i motivi in premessa riportati;
20)-DARE ATTO che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Economico e Finanziario.
...OMISSIS..."

TENUTO CONTO:

-che il C.S.R., in attuazione dell'art.4-ter(Aree attrezzate per finalità turistiche) del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, e s.m.e i., con Ordinanza n. 77 del 2 agosto 2019, all'art.7(Approvazione progetti), commi 1 e 2, testualmente dispone:
"1.Gli Uffici speciali alla ricostruzione, competenti per territorio, provvedono all'approvazione degli interventi previa acquisizione dei progetti redatti nella forma prevista dalle leggi vigenti e della relativa documentazione tecnica economica da parte dei Comuni interessati e all'emissione dei relativi atti consequenziali.
2.Ove necessari pareri e/o nulla osta di altri Enti, le Regioni procedono attraverso l'istituto della conferenza regionale di cui all'Ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 e ss.ii. e mm."

TENUTO CONTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.1 del 02.01.2019, veniva disposto di:
(omissis)
08)-PROCEDERE all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)» per "Progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori", inerente i lavori di "Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione", all'operatore economico Arch. SILVI STEFANO di Roccafluvione (AP), per un importo contrattuale di € 9.822,52 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 20,37% su corrispettivo a base di gara;
(omissis)

DATO ATTO:

-che con D.R.S.OO.PP. e Patrimonio n.2 del 02.01.2019, veniva disposto di:
...OMISSIS...
08)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)» per "servizio tecnico inerente la redazione di "RELAZIONE GEOLOGICA", propedeutica alle attività di progettazione esecutiva dei "Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione", all'operatore economico Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP),...OMISSIS..."

TENUTO CONTO:

-che con nota prot.144 del 09/01/2020 a firma del tecnico progettista architettonico dell'intervento veniva indicata la necessità di provvedere alla verifica di Invarianza Idraulica per la computazione di eventuali volumi di invaso e/o collegamenti alla pubblica fognatura;

CONSIDERATO:

-che dall'applicazione del D.M. della Giustizia 17.06.2016, tenuto conto:
a)-del "valore dell'opera" (V) stimato, pari ad € 40.000,00 (cfr. "Scheda per la Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto C.I.R. del 11.10.2018);
b)-delle "prestazioni da affidare"; (Relazione Idraulica);
scaturisce un "corrispettivo (...) ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", pari ad € 222,19 oltre contributi previdenziali ed iva di legge;

ACCERTATO:

-che risulta necessario attivare, le procedure di "affidamento degli incarichi di cui al all'articolo 24 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, (...) a operatori economici indicati all'articolo 46 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, purché iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del presente decreto."(cfr. art.14 comma 4-bis secondo periodo, del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito

in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55);

DATO ATTO:

-che l'art.24(Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"1. Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all'articolo 46."

TENUTO CONTO:

-che per le motivazioni di cui sopra, le prestazioni di cui al suddetto comma, non possono essere espletate "dall'ufficio tecnico di questo Comune";

-che allo stato, non risultano costituiti "uffici consortili di progettazione e di direzione lavori" cui questo Comune è aderente;

-che, relativamente alla lettera c) del citato comma 1, detta fattispecie risulta facoltativa ed inoltre, stante la situazione contingente, quasi tutte le amministrazioni (Provincia, Comuni etc.) del sud delle Marche sono impegnate nell'emergenza sisma;

-che pertanto sussistono le condizioni previste dalla lett. d) del comma 1 dell'art.24 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i.;

VISTO:

-l'art.46(Operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

"1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria:

a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa; gli archeologi;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnica o studi di impatto ambientale;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a d);

f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed architettura.

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali.";

RITENUTO:

-che si rende pertanto necessario, per le motivazioni sopraindicate, doversi avvalere di "professionista singolo" esterno per la redazione delle attività tecnico-amministrative di che trattasi;

VISTO:

-l'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.";

-che l'art.30(Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni) comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente prevede:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice. Il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico.";

DATO ATTO:

-che trattasi di affidamento di «servizi di architettura e ingegneria (...)» di cui al sopra citato art.31 comma 8), di importo inferiore ad € 40.000,00, per cui si può procedere mediante "affidamento in via diretta";

CONSIDERATO:

-che l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";

DATO ATTO:

-che, ai sensi del sopra richiamato comma 2 secondo periodo, introdotto dall'art.32 comma 1 lett. a) del D.Lgs.n.56/2017 (cd "Codice correttivo (...)"), risulta possibile "procedere ad affidamento diretto determina a contrarre", senza peraltro, l'affidamento, precederlo con separata "determina a contrarre", come previsto in tutti gli altri casi dal primo periodo del citato comma 2;

DATO ATTO:

-l'art.36(Contratti sotto soglia) commi 1 e 2 lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente recita:

"1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.

2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;"

-che l'art.37(Aggregazioni e centralizzazione delle committenze) comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., testualmente dispone:

"1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso

l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori.”;
(omissis)

TENUTO CONTO:

-che l'art.42(Conflitto di interesse) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

“1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi da 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati.

-che l'art.95(Criteri di aggiudicazione dell'appalto) commi 3 lett. b), 4 lett. b):

“3. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:

(omissis)

b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;

(omissis)

4. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo:

(omissis)

b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera di cui al comma 3, lettera a);”

(omissis)

DATO ATTO inoltre:

-che l'art.328(Mercato elettronico) comma 1 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i., testualmente disponeva:

“1. Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio al mercato elettronico previsti dalle norme in vigore, ai sensi dell'articolo 85, comma 13, del codice, la stazione appaltante può stabilire di procedere all'acquisto di beni e servizi attraverso il mercato elettronico realizzato dalla medesima stazione appaltante ovvero attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze sulle proprie infrastrutture tecnologiche avvalendosi di Consip S.p.A. ovvero attraverso il mercato elettronico realizzato dalle centrali di committenza di riferimento di cui all'articolo 33 del codice.”

-che l'art.217(Abrogazioni) comma 1, lett.u), del D.Lgs. n.50/2016, testualmente dispone:

“u) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, con effetto:

1) dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del presente codice, i quali operano la ricognizione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 da esse sostituite;

2) dalla data di entrata in vigore del presente codice: la Parte I; la Parte II, Titolo I, capo II; la Parte II, Titolo II, capo II; la Parte II, Titoli IV e V, VI, VII, VIII; la Parte II, Titolo IX, Capo III; la Parte II, Titolo XI, Capo III, ad esclusione dell'articolo 251; la Parte III, ad esclusione degli articoli 254, 255 e 256; le Parti IV, V e VII, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati;"

(articoli da 1 a 8, da 11 a 13, da 44 a 59, da 97 a 177, da 211 a 214, 249, 250, 252, 253, da 257 a 270, da 271 a 342, da 357 a 359)

-che l'art.36(Contratti sotto soglia) comma 6, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente recita:

"Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti POSSONO procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministro dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni."

CONSIDERATO:

-che in conseguenza a quanto sopra, per lo svolgimento delle procedure di affidamento dei contratti sotto soglia, il ricorso al MEPA appare "possibile", ma non "obbligatorio";

TENUTO CONTO:

-dell'articolo 1, comma 130 della L. 30.12.2018, n.145 (Legge di bilancio 2019);
-della Deliberazione n.169/2012/PAR del 27.11.2012, che la Corte dei Conti-Sezione Regionale di Controllo per le Marche;
-della Determinazione dell'ANAC n.11 del 23.09.2015;

DATO ATTO:

-che in applicazione a quanto sopra ed ai fini delle procedure di acquisizione della prestazione, trattasi di:

[]-Lavori;
[X]-Servizi;
[]-Forniture;

pertanto:

[]-risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016;

[X]-non risulta necessario ricorrere alle "aggregazioni e centralizzazione della committenza", di cui all'art.37, comma 4-bis del D.Lgs. n.50/2016, in quanto:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;
(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

()-trattasi di beni e/o servizi di valore pari a 5.000 euro e inferiore a 40.000 euro;(cfr.art.1, comma 450 della L.27.12.2006, n.296 (finanziaria 2007), come modificato da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

()-trattasi di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
(cfr.art.37 co.1 D.Lgs. n.50/2016)

()-si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;
(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016)

[]-risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, dall'art.1 co.130 della L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

[X]-non risulta necessario far ricorso a convenzioni quadro, ovvero al mercato elettronico ovvero ai sistemi elettronici di acquisizione, ai sensi degli articoli: 1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015, modificato dall'art.1 co.130 L. 145/2018 e 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto:

[X]-La fornitura del bene/servizio di cui trattasi:

(X)-trattasi di beni e/o servizi di valore inferiore a 5.000 euro;
(cfr.art.1 co.450 L.296/2006, modificato dall'art.1 co.495 della L.208/2015 e da ultimo dall'art.1 co.130 L.145/2018)

()-non risultano reperibili, in quanto: Trattasi di servizi

- tecniche di natura intellettuale;
(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)
- () -risultano inadeguate rispetto alle necessità dell'ente in quanto:
(cfr.Corte Conti sez.Marche n.169/2012/PAR+Determina ANAC n.11/2015)
- () -risultano reperibili a condizioni di acquisto migliorative;
(cfr.Corte Conti sez.Toscana n.151/2013/PAR+Determina ANAC n.11/2015)
- () -si procede sulla base del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, dandone adeguata motivazione;
(cfr.art.37 co.12 D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.)

TENUTO CONTO:

-del Cap.IV(Affidamenti), paragrafo "1.3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro", sub-paragrafi 1.3.1 e 1.3.2, delle "Linee guida n.1, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., recanti:<Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria>" approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con Delibera n.973 del 14.09.2016, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019, che testualmente dispone:

1.3. Affidamenti di incarichi di importo inferiore a 40.000 euro
1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 del codice(cfr. per gli appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.
1.3.2. L'affidamento diretto è disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta, in forma semplificata, l'oggetto dell'affidamento, l'importo e ove possibile il calcolo analitico dello stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest'ultimo nonché l'accertamento - effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla sussistenza, in capo all'affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti (art. 32, comma 2, codice). Nella determina, la stazione appaltante può dare atto anche della eventuale consultazione di due o più operatori economici e/o di precedenti rapporti contrattuali

TENUTO CONTO IN PARTICOLARE:

-dell'art. 34(Qualificazione dei professionisti) commi: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55, che testualmente dispone:

"1. Al fine di assicurare la massima trasparenza nel conferimento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori, è istituito un elenco speciale dei professionisti abilitati, di seguito denominato «elenco speciale». Il Commissario straordinario adotta un avviso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni di interesse dei predetti professionisti, definendo preventivamente con proprio atto i criteri generali ed i requisiti minimi per l'iscrizione nell'elenco. L'iscrizione nell'elenco speciale può comunque essere ottenuta soltanto dai professionisti che presentano il DURC regolare. L'elenco speciale, adottato dal Commissario straordinario, è reso disponibile presso le Prefetture - uffici territoriali del Governo di Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fermo, Perugia, L'Aquila e Teramo nonché presso tutti i Comuni interessati dalla ricostruzione e gli uffici speciali per la ricostruzione.

2. I soggetti privati conferiscono gli incarichi per la ricostruzione o riparazione e ripristino degli immobili danneggiati dagli eventi sismici esclusivamente a professionisti iscritti nell'elenco di cui al comma 1.

3. Sino all'istituzione dell'elenco di cui al comma 1 possono essere affidati dai privati incarichi a professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali che siano in possesso di adeguati livelli di affidabilità e professionalità e non abbiano commesso violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.

4. In ogni caso, il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse. A tale fine, il direttore dei lavori produce apposita autocertificazione al committente, trasmettendone altresì copia agli uffici speciali per la ricostruzione. La struttura commissariale può effettuare controlli, anche a campione, in ordine alla veridicità di quanto dichiarato.

5. Il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione privata, è stabilito nella misura, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali, del 10 per cento, incrementabile fino al 12,5 per cento per i lavori di importo inferiore ad euro 500.000. Per i lavori di importo superiore ad euro 2 milioni il contributo massimo è pari al 7,5

per cento. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono individuati i criteri e le modalità di erogazione del contributo previsto dal primo e dal secondo periodo, assicurando una graduazione del contributo che tenga conto della tipologia della prestazione tecnica richiesta al professionista e dell'importo dei lavori; con i medesimi provvedimenti può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2,5 per cento, di cui lo 0,5 per cento per l'analisi di risposta sismica locale, al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, può essere altresì riconosciuto un contributo ulteriore, nella misura massima del 2 per cento, per le attività professionali di competenza degli amministratori di condominio e per il funzionamento dei consorzi appositamente istituiti dai proprietari per gestire interventi unitari.

6. Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero per i beni e le attività culturali, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sono fissati il numero e l'importo complessivo massimi degli incarichi che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 può assumere contemporaneamente, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai medesimi.”;

TENUTO CONTO:

-che l'art.24(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 8 del D. Lgs. n.50/2006 e s.m. e i., testualmente dispone:

“8. Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all'articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo a porre a base di gara dell'affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l'articolo 216, comma 6.”;

-del D.M. della Giustizia 17.06.2016, recante: “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016”;

TENUTO CONTO:

-che in applicazione di quanto sopra, con nota di questo Comune prot.147 del 09.01.2020, si invitava il dott.geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP) a rimettere:

“(…)offerta, esclusivamente a mezzo PEC, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., per servizio tecnico inerente la redazione di “RELAZIONE IDRAULICA”, nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari per la progettazione esecutiva dei lavori di: “Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione”;

CONSIDERATO:

-che con nota in data 09.01.2020, trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.168 del 09.01.2020, il dott.geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), rimetteva:

1)-Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i., inerente i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

2)-Offerta economica mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i.;

DATO ATTO:

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 1 di cui sopra testualmente dichiara:
(omissis)

1)-Requisiti di ordine generale occorrenti per la qualificazione, di cui all'agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.

1a)-di essere iscritto all'Ordine/Collegio degli/dei GEOLOGI della ~~Provincia~~ di Regione Marche al n.705 in data 04.10.2002;

1b)-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della sottoscrizione della presente;

1c)-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione.

1d)-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

1e)-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

1f.a) - [X] - di essere iscritto/a nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

1f.b) - [] - di aver formulato richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

1g) - di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e 83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a) - dei requisiti di idoneità professionale; b) - della capacità economica e finanziaria; c) - delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

1h) - di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

1i) - di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3, e 4, dell'art.3 dell'O.C.S.R. n.33 del 11.07.2017, modificata: dall'art.2 dell'O.C.S.R. n.35 del 31.07.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.41 del 02.11.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.46 del 10.01.2018 e dall'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018;

1j) - di aver preso esatta cognizione della natura del servizio da prestare e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla prestazione;

1k) - che il proprio indirizzo di "posta certificata" è il seguente:

andrea.cavucci@epap.sicurezzapostale.it;

- che il proprio indirizzo di "posta elettronica" è il seguente:

andrea.cavucci@gmail.com;

1l) - di essere a conoscenza e di accettare, fin da ora, le modalità di trattamento, raccolta e comunicazioni dati di cui al Regolamento europeo (UE) 2016/679, in ordine al procedimento instaurato per l'affidamento del servizio di che trattasi;

1m) - di essere in grado in ogni momento di certificare tutti gli elementi innanzi dichiarati, così come si impegna, nel caso in cui risultasse affidatario dell'incarico di che trattasi, a presentare la stessa entro i termini dati dall'amministrazione.

- che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente dichiara:

(omissis)

di offrire, per il servizio tecnico di redazione relazione idraulica (con riferimento alla L.R. 22/2011 - per quanto riguarda la Verifica per l'Invarianza Idraulica V.I.I. (Titolo III del documento tecnico approvato con la DGR), a supporto della progettazione esecutiva dei "Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione";

il seguente ribasso:

Corrispettivo a base di gara:	Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.)	Corrispettivo, netto offerto:
€ 222,19	In cifre: 10%	in cifre: € 199,97
	in lett.: (dieci per cento)	in lett.: centonovantanove/97

- Che il "corrispettivo netto offerto" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.

Cod.Fisc. CVCNDR73S06A462E

P.IVA 0173630044".

CONSIDERATO:

- che in conseguenza a quanto sopra, la spesa per l'affidamento del servizio per "redazione di **"RELAZIONE IDRAULICA"**, propedeutica alle attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del **"Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione"**, come da offerta del dott. Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), assomma ad € 199,97 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 10,00% su corrispettivo a base di gara;

TENUTO CONTO inoltre:

- del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016, ad oggetto: "Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50";

VISTO:

- in applicazione dell'art.36 comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

- le Linee guida n.4 dell'ANAC, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

-in particolare il sub-paragrafo "4.2.1 I requisiti generali e speciali" che testualmente riporta:

"4.2.1 L'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici nonché dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale. In proposito, potrebbe essere richiesto all'operatore economico di attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;

b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare affidatarie. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale richiesti.";

VISTO:

-l'art.80(Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.;

TENUTO CONTO:

-che, per quanto concerne "il possesso da parte sua (operatore economico) dei requisiti di carattere generale", lo stesso, ai nn. 1b), 1c), 1d) e 1e) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

(omissis)

1b)-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della sottoscrizione della presente;

1c)-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione.

1d)-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

1e)-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

(omissis)

-che per quanto concerne "il possesso dei requisiti tecnico-professionali", l'"operatore economico" ai nn. 1a), 1f), 1g), 1h) e 1i) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

1a)-di essere iscritto all'Ordine/Collegio degli/dei Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n.1077 in data 25.11.2016;

1f.a)-[X]-di essere iscritto/a nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

1f.b)-[]-di aver formulato richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

1g)-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e 83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

1h)-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

1i)-di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3, e 4, dell'art.3 dell'O.C.S.R. n.33 del 11.07.2017, modificata: dall'art.2 dell'O.C.S.R. n.35 del 31.07.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.41 del 02.11.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.46 del 10.01.2018 e dall'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018;

CONSIDERATO:

-che l'art.80(Motivi di esclusione) comma 6 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., testualmente dispone:

"6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5."

VISTO:

-l'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), commi: 7, 9, 10 lett. b), 13, 14 e 14-bis del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

(omissis)

9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:

(omissis)

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera b) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b).

(omissis)

13. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8.

14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

14-bis. I capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto."

RITENUTO:

-per quanto sopra riportato, potersi procedere all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)» per "servizio tecnico inerente la redazione di **"RELAZIONE IDRAULICA"**, propedeutica alle attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del **"Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione"**, come da offerta del dott. Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), assomma ad € 199,97 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 10,00% su corrispettivo a base di gara;

DATO ATTO:

-che la spesa di € 199,97 oltre contributi previdenziali ed iva di legge, troverà copertura nel quadro economico del progetto di che trattasi, finanziato mediante contributi per la ricostruzione post sisma 2016, come da art.5 comma 1. dell'O.C.S.R. n.77 del 02.08.2019, che testualmente dispone:

"1. Sulla base della graduatoria di cui all'art. 3 il Commissario Straordinario eroga, a valere sulla contabilità speciale gestita dai Vice Commissari, le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, ...OMISSIS...";

VISTO:

-l'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

(omissis)

3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:
a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;

b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;

c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;

d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;

e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;

f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.
Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle modalità di nomina, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori. Con il medesimo regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies sono determinati, altresì, l'importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.
(omissis)

VISTO:

-in applicazione del sopra citato art.31 comma 5, le Linee guida n.3 dell'ANAC, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n.1096 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. 56 del 19.04.2017 con deliberazione n.1007 del 11.10.2017, inerenti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" ed in particolare di quanto previsti al paragrafo "5. Compiti del RUP per i lavori, nelle fasi di programmazione, progettazione e affidamento" ed in particolare per la fase di "affidamento";

VISTO infine:

-Lo Statuto Comunale adottato con D.C.C. n.28/2006;
-Il D.Lgs. 18.08.2001, n.267 e s.m. e i.;

IL R.U.P.
Ing.Teodorico Centobuchi

D E T E R M I N A

-Per i motivi in premessa esposti e che qui s'intendono riportati di:

01)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.24(Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici) comma 8 del D.Lgs. n.50/2006 e s.m.i.;
-del D.M. della Giustizia 17.06.2016, recante: "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art.24, comma 8, del decreto legislativo n.50 del 2016";

02)-PRENDERE ATTO che dall'applicazione del D.M. della Giustizia 17.06.2016, tenuto conto:

a)-del "valore dell'opera" (V) stimato, pari ad € 40.000,00 (cfr. "Scheda per la Valutazione di Congruità dell'Importo Richiesto C.I.R. del 11.10.2018);

b)-delle "prestazioni da affidare"; (Relazione Idraulica);
scaturisce un "corrispettivo (...) ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento", pari ad € 222,19 oltre contributi previdenziali ed iva di legge;

03)-PRENDERE ATTO che in applicazione di quanto sopra, con nota di questo Comune prot.147 del 09.01.2020, si invitava il dott.geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP) a rimettere:

"(...)offerta, esclusivamente a mezzo PEC, con le modalità di cui all'art.95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e i., per servizio tecnico inerente la redazione di "RELAZIONE IDRAULICA", nonché di tutti gli adempimenti utili e necessari per la progettazione esecutiva dei lavori di: "Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione";

04)-PRENDERE ATTO -che con nota in data 09.01.2020, trasmessa a mezzo PEC ed acclarata al protocollo comunale al n.168 del 09.01.2020, il dott.geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), rimetteva:

1)-Dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i., inerente i requisiti di ordine generale di cui agli articoli 24 comma 5 e 80 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

2)-Offerta economica mediante dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.28.12.2000, n.445 e s.m.i.;

-che il suddetto professionista, relativamente alla dichiarazione di cui al punto 2 di cui sopra testualmente dichiara:

(omissis)

di offrire, per il servizio tecnico di redazione relazione idraulica (con riferimento alla L.R. 22/2011 - per quanto riguarda la Verifica per l'Invarianza Idraulica V.I.I. (Titolo III del documento tecnico approvato con la DGR), a supporto della progettazione esecutiva dei "Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione";

il seguente ribasso:

Corrispettivo a base di gara: € 222,19	Ribasso: (art.95 co.4 lett.c) D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.) In cifre: 10% in lett.:(dieci per cento)	Corrispettivo, netto offerto: in cifre: € 199,97 in lett.:centonovantanove/97
--	---	--

-Che il "**corrispettivo netto offerto**" ricomprende tutte le attività complementari e accessorie, nessuna esclusa ancorché non espressamente riportate, afferenti le attività del servizio tecnico in argomento.

Cod.Fisc. CVCNDR73S06A462E

P.IVA 0173630044".

-che in conseguenza a quanto sopra, la spesa per l'affidamento del servizio per "redazione di **"RELAZIONE IDRAULICA"**, propedeutica alle attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del **"Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione"**, come da offerta del dott. Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), assomma ad € 199,97 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 10,00% su corrispettivo a base di gara;

05)-PRENDERE ATTO:

-del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02.12.2016;

-in applicazione dell'art.36 comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-delle Linee guida n.4 dell'ANAC, inerenti le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, Aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ed in particolare di quanto previsto al paragrafo "4. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00";

-dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), comma 7 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.,

-dell'art.80(Motivi di esclusione) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.e i.

06)-PRENDERE ATTO:

-che, per quanto concerne "**il possesso da parte sua** (operatore economico) **dei requisiti di carattere generale**", lo stesso, ai nn. 1b), 1c), 1d) e 1e) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

(omissis)

1b)-di non essere soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione (o più grave) al momento della sottoscrizione della presente;

1c)-di non aver riportato condanne con sentenza definitiva ovvero decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti indicati dall'art. 80 del D.Lgs.18.04.2016 n. 50 e s.m.i., e non essere sottoposto a provvedimenti restrittivi per reati contro il patrimonio o contro la Pubblica Amministrazione.

1d)-di non essere destinatario di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 80, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e s.m.i.;

1e)-di essere in regola con la contribuzione obbligatoria, accertata attraverso attestato della Cassa previdenziale di riferimento;

(omissis)

-che per quanto concerne "**il possesso dei requisiti tecnico-professionali**", l'"operatore economico" ai nn. 1a), 1f), 1g), 1h) e 1i) della dichiarazione allegata alla proposta di offerta, ha dichiarato:

1a)-di essere iscritto all'Ordine/Collegio degli/dei Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n.1077 in data 25.11.2016;

1f.a)-[X]-di essere iscritto/a nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

1f.b)-[]-di aver formulato richiesta d'iscrizione nell'Elenco Speciale dei Professionisti di cui all'art.34 comma 1 del D.L.17.10.2016, n.189 convertito con modificazioni in L. 15.12.2016, n.229 e s.m.e i.;

1g)-di essere in possesso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.24 comma 5 ultimo periodo e 83 comma 1 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.: a)-dei requisiti di idoneità professionale; b)-della capacità economica e finanziaria; c)-delle capacità tecniche e professionali; per lo svolgimento dell'incarico di cui trattasi;

1h)-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.1 e 8 del D.M.I.T. n.263 del 02.12.2016;

1i)-di non aver superato e di non superare i limiti di cui ai commi 2, 3, e 4, dell'art.3 dell'O.C.S.R. n.33 del 11.07.2017, modificata: dall'art.2 dell'O.C.S.R. n.35 del 31.07.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.41 del 02.11.2017, dall'art.7 dell'O.C.S.R. n.46 del 10.01.2018 e dall'O.C.S.R. n.56 del 10.05.2018;

omissis)

07)-PRENDERE ATTO:

-degli articoli:2(Funzioni del Commissario straordinario e dei vicecommissari) comma 2-bis e 14(Ricostruzione pubblica)comma 4-bis ultimo periodo del D.L.17.10.2016, n.189, convertito in L.15.12.2016, n.229, modificato dal D.L. 09.02.2017, n.8 convertito in L.07.04.2017, n.45, modificato dal D.L. 24.04.2017, n.50, convertito L.21.06.2017, n.96, modificato dal D.L. 20.06.2017, n.91 convertito in L.03.08.2017, n.123, modificato dal D.L.16.10.2017, n.148 convertito in L. 04.12.2017, n.172, modificato dalla L. 27.12.2017, n.205, modificato dal D.L. 29.05.2018, n.55 convertito in L. 24.07.2018, n.89, modificato dal D.L. 25.07.2018, n.91 convertito in L. 21.09.2018, n.108, modificato dal D.L. 28.09.2018, n.109, convertito in L. 16.11.2018, n.130, modificato dalla L. 30.12.2018, n.145, modificato dal D.L. 18.04.2019, n.32, convertito in L. 14.06.2019, n.55;

-dell'art.1(Oggetto e ambito di applicazione), comma 3 della L.R. 02.08.2017, n.25;

-dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento) comma 2, secondo periodo del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.31(Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni) comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

-dell'art.36(Contratti sotto soglia) comma 2 lett. a), del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

08)-PROCEDERSI all'affidamento diretto, del «servizio di architettura e ingegneria (...)» per «servizio tecnico inerente la redazione di **"RELAZIONE IDRAULICA"**, propedeutica alle attività di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione del **"Lavori per la realizzazione di un'Area Camper in località Marsia nel Comune di Roccafluvione"**, come da offerta del dott. Geol. Andrea Cavucci di Ascoli Piceno (AP), assomma ad € 199,97 oltre contributi previdenziali ed IVA di legge, per effetto del ribasso del 10,00% su corrispettivo a base di gara;

09)-PRENDERE ATTO:

-dell'art.103(Garanzie definitive) comma 11 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., che testualmente dispone:

"11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.";

-delle Linee Guida n.1, di attuazione del D.Lgs. n.50/2016, recanti: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", approvate dal Consiglio dell'ANAC con Delibera n.973 del 14.09.2017, aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera dell'ANAC n.138 del 21.02.2018 ed aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n.417 del 15 maggio 2019, ed in particolare:

-Paragrafo "4.Cauzione provvisoria e coperture assicurative" del "Capo II-Principi Generali";

10)-RITENERE non necessaria, la presentazione, da parte dell'operatore economico in argomento, della cauzione provvisoria di cui al precedente punto;

11)-PRENDERE ATTO dell'art.32(Fasi delle procedure di affidamento), commi 9, 10 lett. b), 13 e 14 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

12)-DARE ATTO che per l'affidamento in argomento, il contratto è da ritenersi stipulato nella forma di cui all'art.32 comma 14, nella parte in cui dispone:

"(...)per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi (...)";

13)-PRENDERE ATTO inoltre:

-dell'art.3(*Tracciabilità dei flussi finanziari*) della legge 13.08.2010 n.136 modificato ed integrato dagli artt.6 e 7 del D.L.12.11.2010 n.187;
-della Determinazione n.8 del 18.11.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.10 del 22.12.2010 dell'A.V.C.P.;
-la Determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'A.V.C.P.;

14) -DARE ATTO che, per le finalità di cui al precedente punto, è stato acquisito il **C.I.G. n. Z012B6C43E**;

15) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.6-bis(*Conflitto di interessi*), introdotto dall'art.1, comma 41 della L. n.190/2012 e s.m.i., della L. n.241/1990 e s.m.i.;
-dell'art.42(*Conflitto di interesse*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell'art.7(*Obbligo di astensione*) del D.P.R. n.62/2013 e s.m.i.;

16) -DARE ATTO che nella fattispecie in argomento, non risultano a conoscenza di conflitti di interessi, tali da determinare un obbligo di astensione da parte del R.U.P.;

17) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.29(*Principi in materia di trasparenza*) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
-dell'art.1(*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) commi 16 lett. b) e 32 della L. n.190/2012 e s.m.i.;
-dell'art.37(*Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

18) -PROCEDERE alla pubblicazione, dell'affidamento diretto di cui trattasi, nei modi e termini di cui al precedente punto;

19) -DARE ATTO:

-che la spesa di € 199,97 oltre contributi previdenziali ed iva di legge, troverà copertura nel quadro economico del progetto di cui trattasi, finanziato mediante contributi per la ricostruzione post sisma 2016, come da art.5 comma 1. dell'O.C.S.R. n.77 del 02.08.2019, che testualmente dispone:

"1. Sulla base della graduatoria di cui all'art. 3 il Commissario Straordinario eroga, a valere sulla contabilità speciale gestita dai Vice Commissari, le risorse necessarie alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza, ...OMISSIS...";

20) -PRENDERE ATTO:

-dell'art.183(*Impegno di spesa*) del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
-dell'art.13(*L'impegno della spesa*) del "Regolamento di contabilità" approvato con D.C.C. n.25 del 11.07.2017;

21) -IMPUTARE la spesa di € 199,97 oltre contributi ed iva di legge:

*al Codice 11.01.2.05.99.99.999-Cap. 2009; del bilancio per il corrente esercizio finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Carlo Trobbiani